

Perugia, 25 marzo 2020

CIRCOLARE N. 6/2020

OGGETTO: Accordo territoriale marzo 2020

Le parti sociali territoriali competenti per la Provincia di Perugia hanno stabilito di procedere con l'applicazione degli accordi nazionali in tema di aliquote contributive in vigore per la Cassa Edile della Provincia di Perugia ed in particolare con la riscossione del contributo al Fondo Sanitario nazionale Sanedil, secondo le modalità di seguito illustrate.

Le parti sociali concorderanno entro breve anche le norme relative alla premialità, al Regolamento Assistenze 2020 ed avvieranno le trattative per il rinnovo del C.C.P. di lavoro.

Si fornisce di seguito una sintesi delle sole parti che riguardano le aliquote.

NUOVE CONTRIBUZIONI DOVUTE ALLA CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA DAL 1° MARZO 2020

	A carico	A carico lavoratore	Totale
	azienda		
Contributo Cassa Edile	2,08%	0,42%	2,50%
Contributo CESF	1,00%	-	1,00%
Contributo APE	3,91%	-	3,91%
Fondo nazionale prepensionamenti (già Contributo lavori usuranti e pesanti)	0,20%	-	0,20%
Fondo incentivo all'occupazione	0,10%	-	0,10%
Quota nazionale di A.C.	0,229%	0,229%	0,458%
Quota territoriale di A.C.	0,988%	0,988%	1,976%
TOTALE	8,50	1,64	10,14
Contributo RLST	0,20%	-	0,20%
Contributo vestiario	0,15 %	-	0,15%
Fondo sanitario nazionale operai	0,35%		0,35%
Fondo sanitario naz.le impiegati	0,26%	-	0,26%

FONDO SANITARIO NAZIONALE OPERAI ED IMPIEGATI 2020

Per il suo calcolo si fa riferimento alle regole indicate dalla CNCE (All. 1) già riportate nella

nostra Circolare n. 4/2019.

Ricordiamo inoltre che l'impresa dovrà includere tale contributo tra i redditi soggetti a ritenuta alla

fonte a titolo di acconto Irpef e addizionali degli operai e degli impiegati ed assoggettarlo al

contributo di solidarietà 10% istituito presso l'INPS di cui all'art. 9 bis del D.L. 103/91.

I contributi relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2020 verranno calcolate dalla Cassa Edile e

comunicate nel dettaglio al fine di includerle in busta paga. Per tali importi la Cassa Edile

predisporrà per ciascuna impresa un apposito MAV avente scadenza 31/05/2020.

FONDO NAZIONALE OPERAI ED IMPIEGATI 2019

I contributi relativi alle mensilità da ottobre 2018 a maggio 2019 e da settembre 2019 a dicembre

2019 verranno successivamente calcolate dalla Cassa Edile e comunicate a ciascuna impresa

insieme ai termini di pagamento.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti,

La Responsabile

Daniela Farinelli

All. 1

2



ALLEGATO A Disciplinare tecnico

Con riferimento agli accordi sottoscritti dalle parti sociali - CCNL 18 luglio 2018 e successivo accordo 20 dicembre 2018 industria e cooperazione, CCNL 31 gennaio 2019 e successivo accordo 6 febbraio 2019 artigianato – relativamente alle principali indicazioni contributive da far pervenire alle casse edili/edilcasse, seguono ulteriori chiarimenti tecnici su:

- 1) paga oraria imponibile Fondo sanitario per operai con minimo a 120 ore lavorate sull'intero territorio nazionale;
- 2) importo Fondo sanitario impiegati;
- 3) imponibile Fondo incentivo all'occupazione per operai.

A1. Paga oraria imponibile Fondo sanitario per operai, con calcolo su un minimo di 120 ore lavorate sull'intero territorio nazionale

L'impresa inserisce nel MUT la paga oraria *imponibile fondo sanitario* per operai ottenuta dalla somma dei seguenti elementi della retribuzione:

- minimo
- contingenza
- EDR
- ITS.

Il sistema MUT moltiplicherà tale valore per il numero delle ore effettivamente lavorate applicando poi il coefficiente di contribuzione (0,35% fino all'avvio fattuale del fondo sanitario Sanedil, 0,60% successivamente, come da accordo 20 dicembre 2018 industria e cooperazione).

Qualora le ore lavorate siano inferiori a 120, comunque il calcolo del contributo sarà applicato ad un minimo di 120 ore.

Nel caso in cui per lo stesso lavoratore con ore lavorate inferiori a 120 (quindi soggetto al pagamento del minimo previsto) sia necessario l'invio di denunce su più casse edili/edilcasse, si adotta il seguente comportamento:

- su ognuna delle casse competenti vanno denunciate le ore lavorate di competenza della stessa cassa, sulla base dell'attuale vigente normativa;
- in una delle casse competenti va denunciata l'integrazione ovvero la differenza tra 120 e le ore effettivamente lavorate (la scelta della cassa dove denunciare e versare l'integrazione sarà a discrezione dell'impresa o del suo consulente);
- nelle casse in cui non è denunciata l'integrazione va indicata la cassa presso la quale è stata denunciata l'integrazione stessa.

Nel caso in cui per lo stesso lavoratore con ore lavorate superiori a 120 siano necessarie denunce su più casse edili/edilcasse, si adotta il seguente comportamento:

- su ognuna delle casse competenti vanno sia denunciate, sulla base dell'attuale vigente normativa, le ore lavorate di competenza della stessa cassa ricevente la denuncia, sia

indicate le ore lavorate denunciate globalmente sulle altre casse competenti, diverse da quella oggetto di denuncia.

Il MUT metterà a disposizione i singoli campi per inserire tutte le informazioni richieste:

- paga oraria imponibile fondo sanitario
- indicazione cassa presso la quale è stata denunciata l'integrazione
- totale delle ore denunciate su altre casse.

Esempio caso di lavoratore con 90 ore lavorate distribuite su tre casse diverse (RM00, RM02, CH00) e versamento su RM02:

Cassa competenza e visibilità denuncia		Indicazione ore denunciate su altre casse		Ore soggette a contribuzione in cassa	Indicazione cassa versamento integrazione
RM00	30	60		30	RM02
RM02	20	70	30	50	
CH00	40	50		40	RM02
TOTALE	90		30	120	

A2. Importo fondo sanitario impiegati

E' l'importo ottenuto sommando i seguenti elementi della retribuzione mensile:

- minimo
- contingenza
- EDR
- premio di produzione

moltiplicando l'importo ottenuto per l'attuale aliquota contributiva dello 0,26%.

Il MUT metterà a disposizione un apposito campo per inserire l'importo dovuto.

Il pagamento potrà essere effettuato con versamento alla cassa edile o direttamente sul conto corrente provvisorio del Fondo sanitario indicato nella comunicazione n. 639 Cnce indicando come causale "Fondo sanitario impiegati - competenza mese e anno - codice cassa".

A3. Imponibile fondo incentivo occupazione

E' ottenuto moltiplicando la paga oraria contenente i seguenti elementi della retribuzione

- minimo
- contingenza
- EDR
- ITS

per le ore effettivamente lavorate.

Il MUT potrà calcolare autonomamente l'importo dovuto utilizzando la paga oraria imponibile fondo sanitario per operai inserita in denuncia applicando poi l'aliquota dello 0,10%.

ROMA, 15 febbraio 2019